

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della difesa

(SPADOLINI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(GORIA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 NOVEMBRE 1983

Modificazioni alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, per quanto riguarda taluni Corpi e gradi della Marina e dell'Aeronautica

ONOREVOLI SENATORI. — La tabella n. 2 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, stabilisce che ogni anno sia ammesso a valutazione, per ciascuno dei Corpi sanitario (ruolo medici), di commissariato e delle capitanerie di porto, un solo contrammiraglio, oltre a quelli già valutati.

Nell'ipotesi che per contingenti situazioni non vi siano in ruolo contrammiragli già valutati, l'aliquota di valutazione ne comprenderebbe uno solo. In questo modo sarebbe impedita la scelta prevista dalla legge che, nella fattispecie, assume particolare importanza, trattandosi dell'avanzamento al grado vertice (ammiraglio ispettore) di detti Corpi.

Analoga situazione sussiste per l'avanzamento al grado di tenente generale del ruolo ufficiali medici del Corpo sanitario aeronautico.

In relazione a ciò, parrebbe migliore soluzione che l'aliquota per la valutazione dei predetti ufficiali comprenda tutti i contrammiragli e i maggior generali in ruolo, in analogia a quanto stabilito per altri ruoli delle Forze armate.

Agli scopi sopra indicati risponde l'unito disegno di legge che non comporta maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, riproduce quello già approvato dal Senato nella decorsa legislatura (atto Senato numero 761-VIII) e viene presentato nel testo dell'atto Camera n. 2312-VIII.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Nel quadro VII — ruolo medici del Corpo sanitario —, nel quadro IX — ruolo normale del Corpo di commissariato —, nel quadro XI — ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto — della tabella n. 2 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, è apportata la seguente modificazione:

nella colonna 6 (numero degli ufficiali non ancora valutati da ammettere ogni anno a valutazione), in corrispondenza del grado di contrammiraglio, le parole: « 1 ogni anno » sono sostituite dalla seguente: « tutti ».

Art. 2.

Nel quadro XI — ruolo ufficiali medici — della tabella n. 3 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, è apportata la seguente modificazione:

nella colonna 6 (numero degli ufficiali non ancora valutati da ammettere ogni anno a valutazione), in corrispondenza del grado di maggiore generale, le parole: « 1 ogni anno » sono sostituite dalla seguente: « tutti ».

Art. 3.

Le disposizioni di cui ai precedenti articoli hanno effetto per le aliquote di valutazione da determinare successivamente all'entrata in vigore della presente legge.